



Regolamento Vigilanza sugli studenti

Approvato dal Consiglio di Istituto del 28/08/2014 con delibera n. 37/14

Art. 1 – Obblighi di vigilanza

1. La vigilanza sugli studenti è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche i collaboratori scolastici e, a diverso titolo, il dirigenti scolastico;
2. L'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente: non è limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma si estende a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici;
3. Al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli studenti, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Art. 2 – Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

1. Il presente Regolamento fornisce, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze nella vigilanza. Tali misure concernono la vigilanza:
 - i. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
 - ii. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
 - iii. durante i cambi di turno tra i docenti;
 - iv. durante l'intervallo;
 - v. durante il tragitto aula – palestra, laboratorio, aule speciali e viceversa;
 - vi. durante i viaggi d'istruzione;
 - vii. durante le assemblee studentesche.

Art. 3 – Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi;
2. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. La responsabilità permane anche quando l'insegnante faccia uscire un alunno dall'aula, senza affidarlo espressamente ad un collaboratore scolastico che sia nelle condizioni di esercitare una vigilanza sostitutiva;
3. L'uscita, anche temporanea, di un alunno dall'aula durante lo svolgimento di un'attività didattica deve rivestire carattere di eccezionalità, e non può comunque in nessun caso trasformarsi in un improprio provvedimento disciplinare.
4. Nell'ipotesi di fatto dannoso per gli studenti, l'insegnante preposto alla vigilanza si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento;
5. L'obbligo della vigilanza ha per gli insegnanti rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio; conseguentemente, nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, e quando le circostanze oggettive di tempo e di luogo non consentano il loro contemporaneo adempimento, l'insegnante deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza;



6. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno;
7. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente; egli è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Art. 4 – Vigilanza durante i cambi d'ora dei docenti

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio d'ora, il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo così al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza;
2. Sempre per favorire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata;
3. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, svolgono azione di sorveglianza sugli alunni, accertandosi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi;
4. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici proseguono nell'azione di vigilanza dandone, nel contempo, avviso alla dirigenza.

Art. 5 – Vigilanza durante gli intervalli

1. Durante gli intervalli l'obbligo di vigilanza è assolto dai docenti, secondo i turni stabiliti;
2. Ogni docente esercita la propria vigilanza sul piano a lui assegnato, facendo uscire gli alunni da tutte le aule e laboratori e organizzandosi con gli altri docenti di sorveglianza in modo da esercitare un controllo efficace;
3. In assenza di turni di sorveglianza, la stessa viene effettuata dai docenti impegnati nelle classi all'ora precedente, secondo le modalità sopra indicate. Gli alunni possono fare ricreazione e colazione negli spazi comuni interni ed esterni della scuola a ciò adibiti.

Art. 6 – Vigilanza sugli alunni diversamente abili

1. Durante lo svolgimento dell'attività didattica, la vigilanza sugli alunni diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico;
2. Durante gli intervalli e le assemblee studentesche, invece, la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 9 del presente Regolamento.

Art. 7 – Vigilanza durante il tragitto aula – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa

1. Durante il tragitto aula – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della disciplina interessata.

Art. 8 – Vigilanza durante i viaggi d'istruzione

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento dei viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni.
2. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori istituzionali dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore ogni due alunni.
3. I docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, sono tenuti a ridurre al minimo indispensabile i periodi in cui non può essere esercitata una sorveglianza diretta.



Art. 9 – Vigilanza durante le assemblee studentesche

- In caso di assemblee svolte all'interno dei locali della scuola, si ritiene operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico. Per tali ragioni, la Nota Minist. prot. n. 4733 del 26/11/2003 impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni. Non vale il richiamo al principio che la legge attribuisce ai docenti solo un diritto di assistere e non un obbligo, in quanto questo diritto è riferito ai docenti in generale, ma nulla esclude che, per gli insegnanti che sono in servizio in quel giorno e in quelle ore, sussista anche un obbligo che trova il suo presupposto nel contratto e non in circolari ministeriali.
- Ancora minor rilievo ha il richiamo al diritto degli alunni di riunirsi liberamente. Infatti, la vigilanza non impedisce il legittimo e libero esercizio di tale diritto, che non verrebbe per nulla coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza, il quale si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla legge. Anzi, il riconoscimento della facoltà dei docenti ad assistere dimostra che la presenza di costoro non intralcia il normale e libero esercizio del diritto di riunione da parte degli alunni.

Per le assemblee svolte al di fuori dei locali dell'Istituto ma comunque in spazi circoscritti che permettano il controllo reale degli alunni, deve del pari ritenersi operante l'obbligo di vigilanza (con accompagnamento degli alunni nei locali in cui l'assemblea si svolgerà e conseguente vigilanza durante il suo svolgimento) in quanto, trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, come precisato dal MIUR nella nota sopraccitata, vige quanto precisato in merito alle assemblee svolte all'interno dei locali.